

LA LEGGE COST. N. 1 DEL 2022 E LA TUTELA DELL'AMBIENTE*

di Alfonso Vuolo**

Sommario. 1. La *vis* innovativa della riforma. – 2. Quali ricadute concrete? – 3. La dimensione sovranazionale. – 4. L'interesse delle future generazioni. – 5. L'emancipazione dell'interesse ambientale. – 6. Conclusione.

1. La vis innovativa della riforma. La l. cost. n. 1/2022 presenta numerosi profili di meritevoli di attenzione. Mi sembra che siano cinque quelli di maggiore rilievo.

Il primo costituito dalla effettiva capacità innovativa della riforma costituzionale.

Non mi pare che possa essere stimata dirompente, ancorché si tratti della prima modifica nell'olimpico dei principi fondamentali¹.

È noto, infatti, che, in virtù di una cospicua elaborazione giurisprudenziale, lo specifico interesse ambientale era stato enucleato dal testo costituzionale, pure a fronte del silenzio su di esso serbato.

È opportuno ripercorrerne le tappe essenziali, in quanto, come si dirà meglio più avanti, la novella, ad avviso di chi scrive, potrebbe costituire l'epilogo di un processo pluridecennale, gravido di conseguenze sul terreno concreto nel prossimo futuro.

La «protezione dell'ambiente» affiora nel diritto positivo interno con l'art. 80, d.P.R. n. 616/1977, allorché, ai fini del trasferimento delle funzioni amministrative, viene compresa come segmento della più ampia materia «urbanistica» che, nel testo costituzionale originario, l'art. 117 annoverava nell'ambito della potestà legislativa concorrente.

Sul fronte giurisprudenziale, la Corte costituzionale ascriverà alle previsioni degli artt. 32 e 9 il «valore» dell'ambiente, non prima di averlo declinato in una duplice accezione: di diritto fondamentale della persona e di interesse della collettività².

Con la l. cost. n. 3/2001, l'ambiente sarà esposto a un duplice svolgimento. Per un verso, si affranca dall'urbanistica, che confluisce nel nuovo contenitore «governo del territorio» di competenza concorrente. Si disarticola, per l'altro: la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è ascritta alla potestà esclusiva dello Stato, mentre la valorizzazione dei beni ambientali a quella bipartita.

Tuttavia, è interessante notare che le denominazioni delle materie, per così dire, a «impronta ambientale» si abbinano a quelle con «matrice culturale»: «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (art. 117, c. 2, lett., *s*) e «valorizzazione dei beni culturali

* Sottoposto a referaggio.

** Professore Ordinario di Diritto costituzionale – Università di Napoli Federico II.

¹ Esprime forte perplessità sul punto T.E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, 3. In senso contrario S. Grassi, *La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3, 2013, spec. 221-222; M. Cavino, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione nel quadro dei principi supremi*, in *PasSaggi costituzionali*, 1, 2022, 132; F. Fabrizzi, *Modifica dei principi fondamentali? Quali conseguenze*, in A. Lamberti (a cura di) *Ambiente, Sostenibilità e Principi costituzionali*, Napoli, 2023, tomo I, 649 ss.

² I passaggi di questa evoluzione giurisprudenziale possono essere letti in S. Grassi, *Tutela dell'ambiente (diritto amministrativo)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali I, 2007, spec. 1116 ss.; M. Cecchetti, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000; F. Pastore, *La tutela costituzionale dell'ambiente*, in F. Pastore (a cura di) *La tutela dell'ambiente. Un approccio multidisciplinare*, Bari, 2015, 13 ss.; L. Conte, *Il paesaggio e la Costituzione*, Napoli, 2018.

e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» (art. 117, c. 3)³. Ciò a dimostrazione della forte interazione tra i due ambiti, discendente, verosimilmente, dalle linee giurisprudenziali della Corte costituzionale sull'art. 9 della Carta.

Nel quadro del diritto vivente la legge cost. n. 1/2022 non determina, dunque, mutamenti radicali. Non per questo può essere integralmente stimata come una «revisione-bilancio»⁴.

Tale ultima definizione, semmai, sarebbe più appropriata con riguardo alla specifica novella dell'art. 41, perché, prima della riforma, nessuno poteva dubitare della costituzionalità di limiti ambientali all'iniziativa economica privata ascrivibili alle clausole-valvola della sicurezza⁵, libertà, dignità⁶ e, soprattutto, utilità sociale⁷ o ai «fini sociali» per indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata. Senza qui indugiare sui limiti derivanti dalla interpretazione sistematica del testo costituzionale e, in primo luogo, dalle clausole generali in essa contemplate: su tutte, il dovere inderogabile di solidarietà economica, politica e sociale, sancito dall'art. 2⁸.

Non sono, quindi, condivisibili alcuni commenti che si segnalano per un eccesso di enfasi: dalla riforma dannosa⁹ o pleonastica¹⁰ alla «rinascita»¹¹ dell'art. 41 dopo il suo «assassinio» ad opera dei trattati europei¹². Appare più persuasivo discorrere di un (limitato) rinnovamento del fondamento costituzionale¹³.

Il testo, intanto, si apre alla fruizione della comunità politica italiana.

Il riferimento espresso alla tutela dell'ambiente entra nel patrimonio conoscitivo di tutti con un rilevante effetto pedagogico. Non è più solo l'acquisizione di un elitario circolo di giuristi

³ Nel caso del secondo comma la tutela dell'ambiente precede quella dei beni culturali; nel caso del terzo comma il rapporto è, invece, invertito.

⁴ L'espressione, come noto, è di G. Silvestri, *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in AA.VV., *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, II, Milano, 1987, 1187-1189.

⁵ In dottrina, M. Luciani, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983, 194.

⁶ Nell'ordinanza n. 186/1996, la Corte stabilisce che «gli obblighi di comunicazione della quantità e qualità dei rifiuti sopraindicati prodotti o smaltiti, previsti dalle disposizioni censurate, risultano strumentalmente diretti alla tutela dell'ambiente, garantita come diritto fondamentale dall'art. 9 della Costituzione e trovano, altresì, specifico fondamento nell'art. 41, secondo comma, della Costituzione per il quale l'iniziativa economica privata deve svolgersi in modo da garantire la sicurezza, la libertà e la dignità umana da ricollegarsi anche alla tutela dell'ambiente». In dottrina, R. Niro, *Art. 41*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *La Costituzione italiana. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini*, Torino, 2007, spec. 856.

⁷ Corte costituzionale, sentenze n. 190/2001 e n. 196/1998.

⁸ In argomento, R. Montaldo, *Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 2, 2021, spec. 448 ss. Circa la conformazione dell'ambiente come diritto individuale e collettivo, la riforma non scioglie alcuni nodi che pure sono venuti in evidenza nel dibattito scientifico e giurisprudenziale. Ma certo è che l'ambiente non può ritenersi avulso dal grande tema dei doveri costituzionali, specie quelle di matrice solidale.

⁹ G. di Plinio, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 1° luglio 2021.

¹⁰ C. De Fiores, *Le insidie di una riforma pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2021, 150 e ss.

¹¹ F. De Leonardis, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *cameraamministrativa.it*, 28 febbraio 2022, spec. 12.

¹² F. Merusi, *Democrazia e autorità indipendenti*, Bologna, 2000. In argomento si vedano anche le considerazioni di M. Benvenuti, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *rivistaaic.it*, 2, 2023, 59 ss. Vero è che la riforma segna un'inversione di tendenza rispetto a precedenti progetti di riforma dell'art. 41, come notato, tra gli altri, da F. Sanchini, *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente tra dimensione intergenerazionale e mutamenti della costituzione economica*, in *osservatoriosullefonti.it*, 3, 2022, spec. 203-204.

¹³ M. Libertini, *Gestione "sostenibile" delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in *Contratto e impresa*, 1, 2023.

specializzati¹⁴. Si conferma una linea di sviluppo degli ordinamenti contemporanei sempre più contrassegnati da un diritto a formazione giurisprudenziale laddove l'intervento del legislatore – anche quello di livello costituzionale – ha un effetto di positivizzazione della regola pretoria già esistente.

La riforma, però, aggiunge nuovi contenuti principalmente all'art. 9: accanto alla tutela dell'ambiente è contemplata quella degli ecosistemi, della biodiversità¹⁵ e degli animali. Ma, soprattutto, la riforma va saggiata in un orizzonte (anche temporale) molto più ampio dal momento che la protezione degli equilibri naturali deve essere assicurata «anche nell'interesse delle future generazioni». Si immettono, quindi, nella dimensione costituzionale componenti poco sedimentate nella riflessione giurisprudenziale¹⁶.

Viene così rafforzato il carattere presbite del testo costituzionale evidenziato da Piero Calamandrei¹⁷: la Costituzione deve guardare lontano fino al punto, con la novella in esame, di prendere in carico gli interessi dei futuri abitanti del Pianeta¹⁸.

Il tema sarà ripreso più avanti.

2. Quali ricadute concrete? Il secondo aspetto interessante riguarda gli effetti derivanti dalla riforma.

La visione irenica dei diritti costituzionali è fonte di ambiguità. Il costituzionalismo contemporaneo si connota non tanto per una lotta «per» i diritti ma «tra» diritti, laddove al legislatore si chiede di compiere ragionevoli bilanciamenti nel rispetto del principio di proporzionalità, secondo il quale la prevalenza di una situazione giuridica deve realizzarsi con il minor sacrificio per quella contrastante, reputata, alla luce del contesto, recessiva. Come è stato evidenziato anche il diritto alla vita, per espressa previsione costituzionale (art. 52), è bilanciabile con il dovere sacro di difendere la Patria.

L'elevazione dell'ambiente a principio fondamentale non scalfisce questa impostazione: non fissa, insomma, una relazione gerarchica.

La Corte, proprio sul tema della salvaguardia ambientale, aveva già chiarito: «La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come primari dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali

¹⁴ Esprimono apprezzamenti tra gli altri, F. Fabrizzi, *Dal paesaggio all'ambiente: conflitto o composizione*, in *Rivista AIC*, 3, 2013, 161 ss.; R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 6 aprile 2022, 2.

¹⁵ Nel concetto di biodiversità dovrebbe essere contemplato anche la tutela della specie umana, a partire da quelle popolazioni, come le amazzoniche, non ancora venute a contatto con il mondo sviluppato, secondo G.M. Flick, *L'articolo 9 della Costituzione oggi: dalla convivenza alla sopravvivenza*, in *federalismi.it*, 12 luglio 2023, 9-10.

¹⁶ Tuttavia, le «aspettative» delle future generazioni erano già state positivizzate con norme di rango primario. L'art. 3-*quater*, c. 1, d.lgs. n. 152/2006, aggiunto dall'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 4/2008, infatti, stabilisce che: «Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future».

¹⁷ P. Calamandrei, *Seduta pomeridiana dell'Assemblea Costituente del 4 marzo del 1947*. Da ultimo, A. Celotto, *La Costituzione presbite*, Milano, 2022.

¹⁸ Vedi la Lettera enciclica *Laudato si'* del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune.

da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale»¹⁹.

Non sembra che tale impianto possa essere stravolto – per effetto della l. cost. n. 1/2022 – dell’ascensione della tutela ambientale nel novero dei principi fondamentali. Anch’essa sarà soggetta a bilanciamento²⁰ e il primo potere pubblico impegnato in tal senso è, evidentemente, il legislatore.

Senonché molto spesso accade – e ciò è di rilevante importanza – che lo stesso Parlamento non sia nella condizione di stabilire a priori (ovvero con prescrizione generale e astratta) la prevalenza di un diritto o principio: il punto di equilibrio è talmente dinamico – per utilizzare il lessico della Corte – da non poterlo cristallizzare nella norma legislativa²¹, che si riduce alla predeterminazione di regole procedimentali nell’ambito delle quali le amministrazioni (statali, regionali e locali, preposte alla cura di interessi pubblici differenti che, di volta in volta, vengono in evidenza) dovranno fissarlo caso per caso²².

In tale evenienza, la preminenza di un diritto o dell’altro, dunque, è affidata in concreto alla decisione di carattere amministrativo²³, che sarà sindacabile dal giudice comune (non ultimo quello amministrativo)²⁴, al quale, presumibilmente, si rivolgerà il soggetto (anche pubblico) che assume lesa la situazione giuridica di cui è titolare.

Ne deriva che alla fase ascendente dell’interesse ambientale, assurto, da ultimo, formalmente alle vette del sistema giuridico nazionale, segue una fase discendente data dall’implementazione sostanziale della medesima istanza articolata su diversi livelli chiamando all’opera una pluralità di poteri pubblici: legislativo, esecutivo, pubblica amministrazione, giudiziario, passando per l’eventuale filtro del sindacato di costituzionalità²⁵.

¹⁹ Sentenza n. 85/2013.

²⁰ In tal senso, tra gli altri, S. Grassi, *La cultura dell’ambiente nell’evoluzione costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3, 2013, spec. 231.

²¹ Non è da escludere che il punto di equilibrio per il singolo caso possa essere fissato dal legislatore con legge-provvedimento (e, ancora più probabile, dal Governo con decreto-legge). Emblematico, in tal senso, il caso ILVA. Il fenomeno è particolarmente diffuso in materia ambientale, come evidenziato da B. Caravita, *Diritto dell’ambiente*, Bologna, 2005, spec. 49.

²² Non è da scartare l’ipotesi di conseguenze sul piano organizzativo. Ad esempio, si potrebbe immaginare una riforma di ciascun regolamento parlamentare in cui tra le c.d. «commissioni filtro» sia inserita anche quella preposta alla valutazione delle tematiche ambientali.

²³ Il bilanciamento, dunque, interessa qualsiasi livello di decisione pubblica (legislativa, amministrativa e, finanche, giudiziaria). Sul punto, è utile riportare il seguente passo della importante sentenza n. 196 del 2004 della Corte costituzionale in materia di condono edilizio: «[...] questa ‘primarietà’ [del valore ambientale, n.d.r.] non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la ‘primarietà’ degli interessi che assurgono alla qualifica di ‘valori costituzionali’ non può che implicare l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative».

²⁴ M. Monteduro, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell’ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente*, 1, 2022, spec. 454, secondo il quale la varietà degli interessi ambientali è tale che nel nuovo impianto dell’art. 9 è possibile scorgere una distinzione tra l’ecosistema e la biodiversità: il primo identificherebbe l’ambiente in senso lato, il secondo l’ambiente in senso stretto. La conseguenza della distinzione sarebbe gravida di conseguenze sul piano decisionale. Infatti, l’ecosistema richiederebbe un bilanciamento politico amministrativo tra fattori sociali ed ecologici, culturali ed economici per la co-esistenza e co-evoluzione concretizzando le scelte in un altro tasso discrezionalità pura; la discrezionalità tecnica, invece, verrebbe in rilievo per la tutela della biodiversità.

²⁵ L’accertamento dei fatti, specie dinanzi a misure legislative dalla chiara impronta provvedimentoale (si pensi al caso ILVA), ai fini di un sindacato efficiente pretende anche l’esercizio di adeguati poteri istruttori. È appena il

L'epilogo nell'applicazione di tale metodo è imprevedibile.

Le situazioni possono essere le più disparate. Volendo esemplificare per contrapposizioni (che, spesso, però non sono solo) binarie: ambiente *versus* iniziativa economica; ambiente *versus* diritto al lavoro (caso emblematico dell'Ilva); ambiente *vs* libertà di circolazione (ad esempio, zone interdette alla circolazione degli automezzi); ambiente *versus* patrimonio culturale (si pensi all'installazione di pale eoliche in area ad elevata rilevanza paesaggistica)²⁶. L'eterogeneità dei contesti è tale che possono persino profilarsi scenari in cui una certa istanza ambientale si contrappone ad altra, specie in ragione della diversa dimensione territoriale (interesse nazionale/interesse locale: si consideri il caso della realizzazione di impianti di energia nucleare, per ridurre le emissioni di carbonio in atmosfera, e l'impatto nella zona in cui vengono collocati).

La relazione contrappositiva, in taluni casi, potrebbe risolversi in una convergenza. Una vicenda paradigmatica è data dal c.d. superbonus per la maggiore efficienza energetica degli edifici che, da subito, ha favorito il rilancio del comparto edilizia e che, nel medio-lungo periodo, dovrebbe assicurare minori emissioni in atmosfera²⁷. E pur tuttavia, anche in caso di concordanza, la visione non può non essere sistemica, pretendendosi, solo per fare un esempio, che l'agevolazione fiscale sia in linea con altri principi (anche di carattere latamente organizzativo, come l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost.).

3. La dimensione sovranazionale. Il terzo profilo meritevole di considerazione è costituito dalla dimensione sovranazionale della tutela dell'ambiente: anche secondo l'avviso della Consulta, i problemi ecologici avrebbero un innegabile carattere «diffusivo e transfrontaliero»²⁸.

Se solo si considera l'emergenza climatica, ci si avvede che le misure di contrasto varate dal singolo paese sono inidonee a conseguire l'obiettivo; anzi, per molti versi, potrebbero risultare pregiudizievoli per il suo sistema produttivo.

In questo quadro è naturale considerare innanzitutto l'ordinamento dell'Unione europea, laddove è previsto l'impegno delle istituzioni a contribuire sul piano internazionale all'elaborazione di misure volte a migliorare la qualità dell'ambiente, al cui perseguimento, unitamente all'elevato livello di tutela, deve essere orientato lo stesso mercato interno europeo.

Un approccio sicuramente non integralista quello dell'Unione sull'argomento: il «miglioramento» della qualità dell'ambiente – e non l'assoluta qualità dell'ambiente²⁹ –

caso di rilevare l'opportunità, anche su questo fronte, della riforma delle Norme integrative: ai sensi dell'art. 14-*bis*, la Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite.

²⁶ Quest'ultima dicotomia, di recente, è stata amplificata dagli atti vandalici perpetrati da ambientalisti a danno di opere di interesse artistico.

²⁷ Ci si riferisce all'art. 119, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, e alle successive modificazioni e integrazioni.

²⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 126/2016. In questo quadro si innesta la rilevante problematica del disallineamento tra il luogo in cui si realizza il fattore inquinante e il luogo in cui si producono gli effetti dannosi, sul punto G. Rossi, *Guida alla lettura: linee del nuovo diritto amministrativo*, in *Vecchie e nuove certezze nel diritto amministrativo. Elementi essenziali e metodo gradualista*, Roma 2021, spec. 39.

²⁹ M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi congiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 3, 2021, spec. 290. D'altronde anche l'art. 3-*quater*, d.lgs. n. 152/2006, aggiunto dall'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 4/2008, reca significativamente nel titolo «principio dello sviluppo sostenibile», stabilendo al c. 3: «Data la complessità delle

presuppone anch'esso una ineludibile attività di bilanciamento, la quale, naturalmente, è compiuta dagli organi europei, imponendosi al decisore politico nazionale nei tanti ambiti di competenza individuati dai Trattati³⁰.

È vero che la l. cost. n. 1/2022 non ha recepito il concetto di sviluppo sostenibile insito nelle previsioni dei Trattati, i quali, unitamente alla Carta di Nizza, sarebbero, ad avviso di alcuni, fermi ad una concezione di ambiente (se non *extra*) «ante ecologica» rispetto all'indirizzo assunto nei testi costituzionali di più recente formazione³¹. Secondo altri, il ripudio dello sviluppo sostenibile è stato un bene trattandosi di una «clausola vuota»³². Tuttavia, ciò non esclude la sua perdurante influenza. Gli atti normativi dell'Unione, come si sa, derogano anche alle previsioni costituzionali col solo limite dei principi supremi ai quali è stata ascritta, dopo la riforma, la tutela dell'ambiente: questa, com'è stato notato, in prospettiva si porrebbe come controlimite al processo di integrazione europea³³.

In linea teorica ciò è sicuramente possibile (pur con la consapevolezza che i principi fondamentali non necessariamente corrispondono a quelli supremi). In linea pratica è ragionevole nutrire molti dubbi.

Innanzitutto, per l'elementare considerazione che alcune tematiche non possono essere confinate negli angusti confini nazionali. In secondo luogo, perché l'atto normativo europeo, che regola un determinato oggetto (si pensi, solo per fare un caso, alla valutazione di impatto ambientale), propone la specificazione di concetti che nel diritto interno – specie quello di livello costituzionale – sono (e non possono non essere) elastici³⁴. A partire proprio da quello polisemico di ambiente, che, secondo anche la stessa Corte costituzionale, è articolato e complesso³⁵.

Anziché la teoria dei controlimiti, l'assunzione dell'ambiente a principio fondamentale per effetto della l. cost. n. 1/2022, piuttosto, potrebbe agevolare – nel dialogo tra le Corti – la formazione di una tradizione costituzionale comune e, per questa via, l'identificazione di un principio generale dell'ordinamento dell'Unione, secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE³⁶, con conseguente attrazione del sindacato giurisdizionale verso la Corte di Lussemburgo.

Le prime reazioni sembrano però avvalorare un quadro perfettamente in linea con l'elaborazione normativa e giurisprudenziale precedente la riforma costituzionale. In particolare, il Consiglio di Stato, anche da ultimo, invoca il «metodo» dell'integrazione delle

relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro».

³⁰ E, soprattutto, negli altri che si intende assegnare anche in ragione di rilevanti circostanze contingenti (si pensi a quanto accaduto durante l'emergenza epidemiologica).

³¹ M. Monteduro, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, cit., 444 ss. Ma sulla relatività del principio ambientale convergono anche numerosi trattati internazionali. Ad esempio, la Convenzione di Stoccolma del 1972 stabilisce l'obiettivo di «proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future».

³² R. Bifulco, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 1, 2022, 21.

³³ A. Morrone, *La modifica dell'art. 9 della Costituzione*, in *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Convegno annuale dell'Associazione italiana di diritto dell'ambiente, 28.1.2022, in *aidambiente.it*.

³⁴ La circostanza potrebbe essere foriera di una deriva anarchica di impronta giurisprudenziale. Sul punto, in una prospettiva comparatistica, D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, spec. 109.

³⁵ Corte cost., sentenza n. 11/2023.

³⁶ Il punto è evidenziato anche da D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit., 265.

tutele, previsto dall'art. 11 del TFUE, secondo il quale le esigenze di tutela dell'ambiente, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, devono essere, appunto, incluse nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, anche quando sia necessario raggiungere un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, «nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo». In effetti, «la piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull'uso del territorio, richiede di abbandonare il modello delle «tutele parallele» degli interessi differenziati, che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali»³⁷.

4. L'interesse delle future generazioni. Venendo al quarto punto meritevole di considerazione, la riforma costituzionale propone un sicuro elemento di novità, costituito dall'interesse delle future generazioni³⁸.

L'utilizzo del lemma «interesse», pur apparendo più pregnante rispetto alle mere «possibilità» di cui già discorreva l'art. 3-*quater*, c. 1, d.lgs. n. 152/2006, non pare che possa essere dirimente ai fini della praticabilità di ricondurlo all'una (interesse legittimo)³⁹ piuttosto che all'altra (diritto soggettivo) delle situazioni giuridiche soggettive contemplate dal testo costituzionale⁴⁰, profilandosi sullo sfondo il più impegnativo snodo teorico circa la plausibilità di situazioni giuridiche soggettive senza soggetto⁴¹ o di soggetti vulnerabili, proprio perché, in quanto futuri, non venuti ancora in esistenza⁴².

In effetti, è problematico identificare nella sua esatta consistenza la situazione di vantaggio, anche in ragione della circostanza che questo interesse delle future generazioni è sancito nell'art. 9 unicamente in relazione alla «tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi», che di per sé non configura un «diritto (soggettivo) all'ambiente» ma, piuttosto, un principio-valore⁴³. Ne deriva che, rovesciando l'angolo visuale, è invece agevole appurare la situazione (se così può dirsi) di svantaggio, ossia il dovere di tutelare «anche l'interesse delle future generazioni»⁴⁴. Dovere che, evidentemente, incombe innanzitutto sull'organo rappresentativo⁴⁵, chiamato a implementare la disposizione costituzionale con tutte le conseguenze a valle circa la titolarità dell'interesse, la legittimazione a proteggerlo, il riparto della giurisdizione.

In sintesi, sarà interessante verificare nel prossimo avvenire: *a*) «quale» interesse bisognerà tutelare; *b*) l'interesse di «quante» generazioni occorrerà proteggere; *c*) «chi» sarà preposto a tutelare l'interesse dei prossimi abitanti del pianeta, così come definito dal decisore politico.

³⁷ C.d.S., VI, n. 8167/2022.

³⁸ Sull'altro elemento di novità, costituito dalla tutela degli animali, sia consentito rinviare ad A. Vuolo, *La modifica dell'art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali*, in AA.VV., *Riflessioni ai confini del diritto pubblico*, Atene, 2022, 38 ss.

³⁹ O, anche, interesse diffuso.

⁴⁰ Il dibattito parlamentare e gli apporti della dottrina sul punto sono riassunti in Y. Guerra, R. Mazza, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 4, 2021, spec. 121 ss.

⁴¹ A. D'Aloia, *Generazioni future*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali IX, 2016, spec. 365 ss.

⁴² D. Porena, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *rivistaaic.it*, 3, 2013, 194.

⁴³ M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2022, spec. 139.

⁴⁴ Dovere costituzionale secondo R. Bifulco, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 3, 2023, 136.

⁴⁵ Ma non possono escludersi effetti orizzontali anche alla luce dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione. Sul punto A. D'Aloia, *La Costituzione e il dovere di pensare al futuro*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2022, 6.

Si impone, comunque, un approccio improntato ad accortezza intorno al nuovo limite che si profila nell'elaborazione delle politiche ambientali (e forse non solo di queste). La previsione costituzionale non può prestarsi a esegesi assolutizzanti, tali da delineare una tirannia del limite che porterebbe al fatale (e irrealistico) arresto di qualsiasi attività umana anche sull'onda di una «governance della paura»⁴⁶.

Occorre «tornare» alla ragionevolezza secondo la declinazione sedimentata nella giurisprudenza della Corte costituzionale, pur con gli innegabili margini di opinabilità che profilano le scelte del decisore politico e il conseguente scrutinio di costituzionalità.

A tal riguardo viene sempre all'attenzione la pronuncia di un tribunale statunitense secondo il quale riguardo allo smaltimento delle scorie nucleari occorre considerare anche le conseguenze che possono prodursi sulla specie umana fino a trecentomila anni (e non fino a diecimila come aveva previsto il governo di quello Stato)⁴⁷.

Siamo in grado di prevedere gli sviluppi a così lungo termine? Siamo capaci di fare un bilanciamento ora per un domani insondabile versando nell'oggettiva condizione di non poter presagire l'espansione delle conoscenze? Per di più, la misura restrittiva (si pensi all'energia nucleare) varata oggi non potrebbe pregiudicare il progresso scientifico, nuocendo, in definitiva, proprio alle future generazioni?

Nell'effettività, l'interesse intergenerazionale anche – e, forse, soprattutto – nella sua ontologica proiezione diacronica non dovrebbe essere esterno allo spettro dell'attività di bilanciamento. Se solo si considerano i formidabili progressi che la ricerca ha compiuto nell'ultimo secolo, è difficile presagire quelli dei prossimi cent'anni, sicché una regolamentazione di lunghissimo periodo potrebbe rivelarsi infruttuosa, se non controindicata⁴⁸.

Se nel futuro (anche vicino), per effetto del progresso tecnologico, saremo in grado di produrre energia pulita⁴⁹, potrebbe essere risolto anche il tema dell'emergenza climatica e di colpo non avrebbero più senso numerose misure restrittive.

In questo quadro il principio dell'equità intergenerazionale non può comportare neanche in astratto – e non lo comporta di sicuro in concreto – un sacrificio sproporzionato per coloro i quali vivono ora il pianeta⁵⁰, che, a ben riflettere, dovrebbero imporsi condotte virtuose a beneficio dei posteri per far fronte ai danni arrecati dagli avi. Insomma, in una prospettiva costituzionalistica, anche le generazioni a venire, quali titolari di interessi (ancorché, si ripete, non ne sia agevolmente identificabile l'effettiva consistenza), dovrebbero essere avvinte a un legame di solidarietà con le attuali, alla luce di quanto previsto dall'art. 2 della Carta.

Lungo questo solco potrebbero realizzarsi epiloghi singolari. L'equità intergenerazionale, infatti, potrebbe essere condizionata proprio dall'impellenza di salvaguardare gli equilibri naturali complessivamente intesi, fino al punto di contrastare (anche, semplicemente, mediante misure dissuasive) l'incremento demografico (e su questo si innesterebbe, ancora una volta, il difficile temperamento sul piano internazionale di istanze nazionali sensibilmente diverse in base al convincimento culturale e religioso nonché in ragione degli

⁴⁶ M. Carducci, *Le Costituzioni di fronte alle "finzioni giuridiche" sulla natura e alla "tragedia dei beni comuni"*, paper in rete.

⁴⁷ Nuclear Energy Institute v. Environmental Protection Agency, 373 F. 3d 1251 (D.C. Cir. 2004). In argomento, B.H. Weston, *Climate change and intergenerational justice: foundational reflections*, in *Vermont Journal of Environmental Law*, 2007-2008, 384.

⁴⁸ Sul punto, A. D'Aloia, *Generazioni future*, cit., spec. 337 ss.

⁴⁹ O, chissà, di delocalizzare su altri pianeti produzioni inquinanti.

⁵⁰ Il punto è rilevato da G.M. Flick, *L'articolo 9 della Costituzione oggi: dalla convivenza alla sopravvivenza*, cit., 12.

obiettivi politici ed economici)⁵¹.

In questo caso sarebbe stravolta anche la visione di chi reputa la salvaguardia della natura funzionale alla tutela della sopravvivenza, in quanto la vita è il primo dei diritti inviolabili⁵²: il diritto dell'ambiente, secondo questa opinione, sarebbe servente rispetto al diritto alla vita. Nel caso prospettato, invece, il contenimento di nuove nascite (che, logicamente, apparterrebbero alla future generazioni) diverrebbe funzionale alla protezione dell'equilibrio ecologico. D'altronde, negli ultimi decenni si assiste alla poderosa crescita della specie umana a scapito delle altre esistenti con grave nocimento alla biodiversità, che, come s'è detto, pure è ora espressamente tutelata nel testo costituzionale. Insomma, non è nemmeno scontato che l'interesse delle generazioni a venire possa rivelarsi sempre collimante con la salvaguardia dell'ambiente.

Quest'ultimo, peraltro, non è un dato fisso ma è in continuo divenire a seconda dei progressi scientifici e del mutabile andamento di numerose variabili (climatiche, belliche e così via) in una fase di sicura transizione ecologica.

Riprendendo la decisione della Corte sul caso Ilva, il Consiglio di Stato, sottolineando il valore fondante degli ordinamenti democratici e pluralisti, ha così efficacemente sintetizzato: «Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato – dal legislatore nella statuizione delle norme, dall'Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo – secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza»⁵³.

L'unica lettura possibile della riforma costituzionale, dunque, è quella sistemica e, nel contempo, pragmatica.

È fuorviante l'idea, coltivata in alcuni ambiti, di perseguire l'obiettivo di una natura incontaminata. Se l'orizzonte visuale è quello dato dai nostri confini nazionali, è difficile ritenere che esista un microsistema ambientale, per quanto pregevole, avulso completamente dal resto. Il nostro è un sistema antropogenico in ragione della rilevante interferenza umana dispiegata nel corso del tempo⁵⁴.

Questa notazione – per così dire – di contesto è fondamentale per cogliere l'effettivo significato della riforma.

Non esiste un eden in senso assoluto (e, forse, non è nemmeno detto che sia desiderabile). È, invece, possibile selezionare – o favorire la formazione di – un habitat migliore di un altro. In un giudizio di relazione potrebbe anche addivenirsi alla sconcertante (per i catastrofisti)⁵⁵

⁵¹ *The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions* di S. Wynes, K. Nicholas, in <https://iopscience.iop.org>, ove, tra le misure di contenimento delle emissioni più efficaci, si annovera quella di avere un figlio in meno nei paesi sviluppati.

⁵² M. Monteduro, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, cit., 426 nonché 430 e 432.

⁵³ C.d.S., n. 8167/2022, che aggiunge: «Nel caso di specie, il principio di proporzionalità appare violato, non nella componente della idoneità (al raggiungimento dell'obiettivo prefissato) o della necessità (ravvisabile quando non sia disponibile nessun altro mezzo egualmente efficace, ma meno incidente nella sfera giuridica del destinatario), bensì della 'proporzionalità in senso stretto'. L'ultimo gradino del test di proporzionalità, come è noto, implica che una misura adottata dai pubblici poteri non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell'interesse contrapposto, così da risultargli un peso intollerabile».

⁵⁴ Forse in altri luoghi del globo è ancora possibile parlare di ecosistemi naturali. Sul punto, M. Monteduro, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, cit., 447-448.

⁵⁵ O per i realisti, a seconda della prospettiva. Da ultimo, in letteratura, J. Franzen, *E se smettessimo di fingere? Ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica*, Bologna, 2020, 30, secondo il quale, posto che, per prepararci ad affrontare la catastrofe climatica abbiamo bisogno di ammettere che non possiamo prevenirla, «il gioco è finito. Il petro-consumismo ha vinto».

conclusione alla stregua della quale quello attuale sia il migliore mondo mai esistito⁵⁶. In tal caso, però, non sarebbero affatto giustificati comportamenti dilatori nell'adozione di misure realmente efficaci per la protezione della natura. Semmai dovrebbe fatalmente derivare il maggiore impegno a preservare (e ottimizzare) gli equilibri complessivi di quello che, appunto, è il migliore *habitat*.

In effetti, si cela un'insidia proprio nell'atteggiamento – più o meno interessato – volto a differire il promovimento di ponderate politiche ambientali o, addirittura, a negare la criticità della situazione in cui si versa. Com'è stato evidenziato, la così detta «apocalisse climatica», per il suo carattere caotico, sfugge alla «nitidezza binaria del morire» che contraddistingue, ad esempio, le apocalissi religiose o termonucleari: il mondo esiste e un istante dopo non esiste più⁵⁷.

La catastrofe derivante dall'ipertermia del Pianeta implica, invece, una mutazione graduale, probabilmente già in corso: in breve, nessuna fine folgorante.

Ciò, naturalmente, non implica lo svilimento della novella costituzionale. Tutt'altro. L'interesse delle future generazioni, essendo associato per espressa previsione costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, è destinato a costituire uno dei fattori da valutare costantemente in una vasta area della produzione normativa, considerata la preminenza della materia ambientale, intesa nel suo complesso, che è andata configurandosi dal 2001 ad oggi sotto svariati profili: espansione della materia; trasversalità; prevalenza; punto di equilibrio⁵⁸.

5. L'emancipazione dell'interesse ambientale. Veniamo, infine all'ultimo aspetto.

La l. cost. n. 1/2022 potrebbe rappresentare il compimento di un processo pluridecennale, laddove l'ambiente, latamente inteso, dapprima non ha avuto considerazione nel testo costituzionale; ha faticato, poi, per trovare riconoscimento sul piano legislativo fino a quando è stato identificato quale segmento di una materia «minore» come l'urbanistica; per via giurisprudenziale è assurdo, ancora dopo, sul piano costituzionale nel contesto della tutela del paesaggio (e anche della salute); e, successivamente, ha avuto ingresso nel testo ai fini del riparto delle competenze tra enti dotati di potestà legislativa.

Ora la novella costituzionale enuclea espressamente la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dedicando ad essi il sopraggiunto terzo comma dell'art. 9. La tutela del paesaggio (e del patrimonio storico-artistico della Nazione), invece, è contemplata dal secondo comma, rimasto intatto.

L'emigrazione, per via normativa, dal secondo comma della protezione dell'ambiente potrebbe, come si diceva, costituire l'epilogo di un faticoso percorso, ovvero il possibile (definitivo) svincolo di questo interesse pubblico dall'altro in cui è stato incapsulato per decenni.

Potrebbe trattarsi di un affrancamento formale, nel senso che ci si è limitati a positivizzare, con revisione costituzionale, un indirizzo largamente sedimentato in via giurisprudenziale. Potrebbe, però, anche essere foriero di una emancipazione sostanziale, come pure talvolta è affiorato in giurisprudenza (interessi ambientali contrapposti a quelli paesaggistici) fino al punto di profilare una tendenziale primazia della protezione degli equilibri naturali sulle

⁵⁶ C. Testa, *Elogio della crescita felice. Contro l'integralismo ecologico*, 2020, Venezia, 27-28.

⁵⁷ J. Franzen, *E se smettessimo di fingere? Ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica*, Bologna, 2020, 5.

⁵⁸ Sia consentito rinviare ad A. Vuolo, *L'ambiente e il problematico assetto delle competenze tra Stato e Regioni*, in *Nomos*, 3, 2021.

istanze del paesaggio.

Può facilmente intuirsi che si tratterebbe del più rilevante elemento di novità ascrivibile alla riforma⁵⁹, soprattutto in considerazione del fatto che tali interessi sono imputati a differenti apparati amministrativi (non solo statali).

È ovvio che laddove vi siano ragionevoli margini per un loro armonico coordinamento, specie sul piano legislativo, il potenziale conflitto tra interessi (prima) e corpi burocratici (poi) potrebbe essere adeguatamente disinnescato a monte.

Quando però ciò non sia praticabile, il diverso grado degli interessi – non agevolmente componibili nemmeno sul piano legislativo – potrebbe, fatalmente, rifluire sul piano amministrativo stabilendo la preminenza di alcuni procedimenti su altri e la decisione «ultima» in capo alle istituzioni preposte alla salvaguardia degli equilibri naturali. Solo per fare un esempio, si pensi, nel panorama normativo vigente, all'art. 145, c. 3, d.lgs. 42/2004, secondo il quale il piano paesaggistico non è derogabile da altro strumento di pianificazione, ivi compreso quello di competenza del Parco nazionale⁶⁰. In effetti, dalla riforma potrebbe discendere in un prossimo futuro anche il rovesciamento nel rapporto di forza tra piani.

Sarebbe uno scenario inedito ma plausibile.

Trascinerebbe con sé la visione di un interesse alla tutela dell'ambiente (anche nella prospettiva delle future generazioni) – di innegabile slancio transnazionale – preminente persino sulla visione identitaria del paesaggio, che è stata più volte rimarcata dalla dottrina⁶¹ e che ha trovato espresso riconoscimento nello stesso codice dei beni culturali⁶².

Si potrebbe, di contro, opporre la collocazione topografica delle disposizioni. Il comma dedicato alla tutela del paesaggio precede quello volto alla protezione dell'ambiente e ciò potrebbe essere sufficiente per escludere una preponderanza di questa su quella⁶³. La deduzione, in realtà, è poco congeniale nella dimensione dei valori, rilevandosi invece consona allo scioglimento di alcuni nodi più strettamente procedurali⁶⁴.

La prevalenza dell'ambiente potrebbe, invero, essere confortata anche da un altro argomento tratto dall'art. 41. Se ora l'iniziativa economica privata è soggetta espressamente al limite dell'ambiente e non anche a quello del paesaggio, potrebbe addirittura profilarsi una nemesi: ora sono le istanze paesaggistiche – che, senza alcun dubbio, condizionano l'esercizio dell'attività imprenditoriale – a essere assorbite da quelle naturalistiche⁶⁵. L'osservazione, però, non persuade in ragione di quanto sopra rilevato. In questa parte la revisione non è dotata di particolare *vis* innovativa: già prima della l. cost. n. 1/2022 tra i vari limiti all'iniziativa economica erano annoverabili anche quelli volti a preservare il paesaggio⁶⁶.

Pare, però, certo un dato.

Nell'ipotetica dicotomia tra istanze naturalistiche e paesaggistiche si innesta l'ulteriore fattore della concezione omnicomprensiva del paesaggio derivante dalla Convenzione europea del

⁵⁹ Stigmatizzato con particolare forza da G. Severini, P. Carpentieri, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in *Giustizjainsieme.it*, 22 settembre 2021.

⁶⁰ In argomento, Corte cost., sentenza n. 251/2021.

⁶¹ Tra i tanti, R. Cavallo Perin, *Il diritto al bene culturale*, in *Diritto amministrativo*, 4, 2016, 495 ss.; E. Parisi, *I moderni caratteri del concetto giuridico di paesaggio*, cit., 192.

⁶² Art. 1, c. 2, e art. 131, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 42/2004.

⁶³ L. Conte, *Ambiente, paesaggio, cultura. Il "lessico" costituzionale dopo la riforma*, in *rivistaaic.it*, 3, 2023, 79, nota che, avendo il primo comma ad oggetto lo sviluppo (oltre della cultura) della ricerca scientifica e tecnica, questo rappresenta la «condizione operativa» per le tutele annoverate nei successivi commi.

⁶⁴ Si veda, ad esempio, la sentenza n. 304/2002.

⁶⁵ Sul punto, E. Parisi, *I moderni caratteri del concetto giuridico di paesaggio*, in *Federalismi.it*, 17, 2023, 187.

⁶⁶ Si veda Corte cost., sentenza n. 196/2004.

2000: è evidente che sulle parti degradate del territorio⁶⁷, anch'esse meritevoli di protezione paesaggistica (tuttavia, meno intensa rispetto a quelli straordinari) per espressa previsione convenzionale⁶⁸, gli interessi ambientali siano destinati ineluttabilmente a prevalere.

6. Conclusioni. Se questo è il mondo migliore mai esistito, si impone ancor di più l'obbligo di preservarlo (e, se possibile, di migliorarlo ancora).

È innegabile che la riforma costituzionale si inserisca in un quadro giuridico sovranazionale ad evidente impronta antropocentrica.

Dunque, nel ventitreesimo anno del terzo millennio dopo Cristo, superata l'emergenza epidemiologica⁶⁹, quel mascalzone dell'*homo sapiens* ha l'ennesimo cimento da affrontare⁷⁰.

Abstract. Il contributo esamina il contenuto della l. cost. n. 1/2022, per saggiarne l'effettiva forza innovativa alla luce della pregressa produzione normativa (anche sovranazionale) e giurisprudenziale. In particolare, ci si sofferma sull'interesse delle future generazioni per poi affrontare il rapporto tra tutela paesaggistica e ambientale.

Abstract. The contribution deals with the content of constitutional law no. 1 of 2022, to check its innovative strength in the light of previous legislative (including supranational) and jurisprudential production. In particular, we focus on the interest of future generations and then on the relationship between landscape and environmental protection.

Parole chiave. L. cost. n. 1/2022 – Generazioni future – Ambiente – Paesaggio – Gerarchia interessi.

Key words. Constitutional law no. 1/2022 – Future generations – Environment – Landscape – Hierarchy of interests.

⁶⁷ Ma parimenti potrebbe dirsi anche su quelli definiti «quotidiani».

⁶⁸ Art. 2 del Trattato, ratificato con legge n. 14/2006. In argomento si veda anche Corte cost., sentenza n. 71/2020.

⁶⁹ Per evocare il titolo suggestivo del volume curato da Sandro Staiano, *Nel ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al cospetto della pandemia da Covid-19*, Napoli, 2020.

⁷⁰ Riprendendo il recente contributo di R. Volpi, *Homo sapiens, il mascalzone che riuscì a conquistare il mondo*, in *Il Foglio quotidiano*, 19 e 20 luglio 2023, pagine VIII e IX, nel quale, tra l'altro, si riporta una interessante riflessione di Joseph Ratzinger, secondo cui: «L'uomo non ha più simpatia per sé stesso, preferirebbe ritirarsi affinché la natura ritorni sana [ma] in questo modo non guariamo la natura, bensì distruggiamo noi e con noi il creato».